

Sentenza n. 227 del 2004 (Poteri sostitutivi)

Con la sentenza n. 227 la Corte, proseguendo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dichiara la legittimità delle previsioni, con legge regionale, di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in capo a organi regionali o di altro livello di governo. Lo scrutinio di legittimità costituzionale investe taluni articoli della legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti) che affidano alla Regione l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle Province in materia di gestione dei rifiuti, e alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari *ad acta*. Gli articoli censurati dalla Presidenza del Consiglio violerebbero l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dal quale si ricaverebbe la riserva allo Stato della disciplina degli interventi sostitutivi. Ma la questione, per il giudice delle leggi, è infondata poiché le modalità di esercizio del potere sostitutivo ivi previste soddisfano i requisiti sostanziali e procedurali enunciati e confermati nelle precedenti pronunce (*ex multis* nn. 43, 112, 172 e 173). Per quanto concerne, in particolare, le ipotesi di poteri sostitutivi esercitati dalla Provincia, afferma la Corte che *il generale riferimento al criterio della "inerzia" da parte dei soggetti ordinariamente competenti allo svolgimento delle attività contemplate deve intendersi, in conformità all'interpretazione che costituzionalmente si impone, in stretta correlazione con il richiamo alla disciplina del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle successive modificazioni, con il che il potere sostitutivo risulta attivabile, non per qualsiasi fattispecie liberamente apprezzabile dalla Provincia, bensì soltanto allorché l'inerzia si riverberi – a seguito di inattività o di violazione dei termini, delle forme o dei contenuti degli atti prescritti – in una violazione di norme poste a tutela degli interessi unitari alla cui salvaguardia l'intervento sostitutivo è chiamato* (Considerato in diritto n. 5).

Dott.ssa Paola Garro